



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 52/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente relatore

Gaetano Berretta Giudice

Laura De Rentiis Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sulla richiesta di rito abbreviato presentata, ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), nel giudizio di responsabilità iscritto al numero **30753** del registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale per la Lombardia, dal signor

Lorenzo Demartini, nato a Mede (PV) il 16.12.1968, residente in Pieve Porto Morone (PV), viale Repubblica n. 6; c.f. DMRLNZ68T16F080V, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Trotti (CF TRTGRL67L14A182P; PEC gtrotti@vigevano.pecavvocati.it), con domicilio digitale eletto presso il difensore.

Uditi, nell'udienza in camera di consiglio del 2 aprile 2025, l'Avv. Gabriele Trotti per la parte istante e il Pubblico ministero Gaetano Milano.

Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO

Con decreto n. 2/2025, a cui si rimanda per l'esposizione dei fatti di causa, la Sezione ha ammesso Lorenzo Demartini alla definizione del

giudizio con rito abbreviato, previo parere favorevole espresso dal Procuratore regionale.

In conformità alla proposta formulata dalla parte istante, la Sezione ha assegnato alla stessa il termine perentorio di trenta giorni per il pagamento della somma offerta (euro 1.300,00) in favore della Regione Lombardia-Consiglio Regionale, fissando l'udienza del 2 aprile 2025 in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 130, comma 7 c.g.c., al fine di accertare il pagamento in questione.

La parte istante ha depositato in Segreteria la documentazione attestante l'avvenuto tempestivo pagamento.

Nell'udienza in camera di consiglio come sopra fissata, il difensore della parte istante ha concluso per la definizione del giudizio in conformità al rito, con compensazione delle spese. Il Pubblico ministero si è associato a tale richiesta, ma ha chiesto che controparte sia condannata alle spese del giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale.

La Sezione prende atto che il convenuto ha provveduto al pagamento della somma determinata dalla Sezione nel termine perentorio a lui assegnato.

Va quindi statuita la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c.

In ordine alla regolazione delle spese, la Sezione, pur rilevando che la giurisprudenza di questa Corte non esprime, sul punto, un orientamento definito, ritiene maggiormente persuasivo l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui non sussistono i presupposti per una

	pronuncia di compensazione, poiché la fattispecie non rientra in alcuno	
	dei casi in cui la stessa è ammessa, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.g.c.	
	Del pari, appare condivisibile l'orientamento secondo cui occorre fare	
	ricorso al principio della soccombenza virtuale (in tal senso, si veda	
	Sezione terza centrale d'appello, n. 104/2018).	
	Nella specie, si ritiene che sussistano sufficienti motivi per ritenere	
	fondato l'assunto del Pubblico ministero, alla luce delle risultanze del	
	processo penale, conclusosi con la condanna irrevocabile del convenuto	
	per il reato di peculato.	
	Per quanto detto, il convenuto va quindi condannato alle spese del	
	presente giudizio, come liquidate in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia,	
	definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio n. 30753,	
	instaurato nei confronti di Lorenzo Demartini, ai sensi dell'art. 130,	
	comma 8, del Codice di Giustizia Contabile.	
	Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, che	
	vengono quantificate nell'importo complessivo di euro 93,10 (diconsi	
	euro novantatré/10).	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.	
	IL PRESIDENTE ESTENSORE	
	(Antonio Marco Canu)	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 09/04/2025	
	Il Direttore di Segreteria	
	3	

Federica Dainotti

Firmato digitalmente